

Massimario di giurisprudenza amministrativa

(a cura di DOMENICO LA MEDICA)

Cons. Stato, Sez. V 14 aprile 2016, n. 1509 - Maruotti, pres.; Saltelli, est. - Soc. H. (avv.ti Di Gioia e Marconi) c. Provincia di Genova (n.c.) e Soc. K. (avv.ti Vaiano e Cocchi).

Ambiente - Inquinamento - Interventi di messa in sicurezza - Individuazione del responsabile - Accertamento rigoroso a seguito di adeguata istruttoria - Necessità.

Ambiente - Inquinamento - Principio comunitario della responsabilità dell'inquinatore - Contemperamento con principio di precauzione e prevenzione - Misure precauzionali - Realizzazione a carico del detentore del sito non responsabile.

In materia di tutela ambientale, ai sensi degli artt. 242, comma 1 e 244, comma 2, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, una volta riscontrato un fenomeno di potenziale contaminazione di un sito, gli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza d'emergenza o definitiva, di bonifica e di ripristino ambientale possono essere imposti dalla P.A. solo ai soggetti responsabili dell'inquinamento e cioè ai soggetti che abbiano generato in tutto o in parte la contaminazione tramite un proprio comportamento commissivo od omissivo, legato all'inquinamento da un preciso nesso di causalità; perciò viene richiesto un rigoroso accertamento al fine di individuare il responsabile dell'inquinamento, nonché del nesso di causalità che lega il comportamento del responsabile all'effetto consistente nella contaminazione, a seguito di un'adeguata istruttoria, non essendo configurabile una sorta di responsabilità oggettiva facente capo al proprietario o al possessore dell'immobile, in ragione di tale sola qualità (1).

In materia di tutela ambientale, se è vero, per un verso, che l'Amministrazione non può imporre ai privati che non abbiano alcuna responsabilità diretta sull'origine del fenomeno contestato, lo svolgimento di attività di recupero e di risanamento, secondo il principio cui si ispira anche la normativa comunitaria che impone al soggetto che fa correre un rischio di inquinamento di sostenere i costi della prevenzione o della riparazione, per altro verso la messa in sicurezza del sito costituisce una misura di correzione dei danni e rientra, quindi, nel genus delle precauzioni che gravano sul proprietario o detentore del sito da cui possano scaturire i danni all'ambiente, per cui, non avendo finalità sanzionatoria o ripristinatoria, non presuppone affatto l'individuazione dell'eventuale responsabile (2).

(1-2) Il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza del T.A.R. Liguria, Sez. I 9 febbraio 2007, n. 224, in <https://www.giustizia-amministrativa.it>.

Sulla prima massima, in senso conforme, v: Cons. Stato, Sez. V 30 luglio 2015, n. 3756, *ivi*; T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, Sez. I 5 maggio 2014, n. 184, in *Dir. giur. agr. al. amb.*, 2014, 960, con nota di ROMANELLI C. Sulla seconda massima, in senso conforme, v. Cons. Stato, Sez. V 15 luglio 2015, n. 3544, in <https://www.giustizia-amministrativa.it>. Le massime vanno condivise.

*

Cons. Stato, Sez. IV 1° aprile 2016, n. 1301 - Poli, pres.; Castiglia, est. - Soc. I.E.S. (avv. Misserini) c. Comune di Taranto (avv. Cotimbo), Ministero interno e Ministero economia e finanze (Avv. gen. Stato).

Sanità pubblica - Rifiuti - Abbandono incontrollato - Ordinanza sindacale di rimozione - Comunicazione avvio del procedimento - Omissione - Illegittimità dell'ordinanza.

È illegittimo il provvedimento del sindaco che ordina al legale rappresentante di una società di rimuovere i rifiuti abbandonati su un terreno di sua proprietà e di procedere al ripristino dello stato dei luoghi mediante la loro bonifica, ma senza la preventiva comunicazione di avvio del procedimento, finalizzata alla instaurazione del contraddittorio con la parte interessata (1).

(1) Il Consiglio di Stato ha riformato la sentenza del T.A.R. Puglia - Lecce, Sez. I 6 novembre 2015, n. 3210, in <https://www.giustizia-amministrativa.it>.

In senso conforme, v: Cons. Stato, Sez. V 22 febbraio 2016, n. 705, *ivi*; Id., Sez. II parere 21 giugno 2013, n. 2916, *ivi*; Id., Sez. V 25 agosto 2008, n. 4061, in *Giurisd. amm.*, 2008, I, 1119; T.A.R. Liguria, Sez. II 21 novembre 2014, n. 1698, in *Dir. giur. agr. al. amb.*, 2015, 262; T.A.R. Campania - Salerno, Sez. II 13 giugno 2013, n. 1283, *ivi*, 2013, 621, con nota di PERILLO V. La massima va condivisa.

*

Cons. Stato, Sez. V 25 marzo 2016, n. 1239 - Contessa, pres. ff.; Lotti, est. - Regione Campania (avv. Marzocchella) c. S.A. e f. s.r.l. (avv. Spinoso).

Ambiente - Valutazione impatto ambientale (VIA) - Procedimento - Termini per conclusione - Carattere ordinatorio - Violazione dei termini - Conseguenze sulla legittimità dell'atto - Esclusione - Responsabilità risarcitoria per danni

- Sussiste.

Ambiente - Valutazione impatto ambientale (VIA) - Ampliamento impianto trattamento rifiuti - Procedimento - Termini per conclusione - Violazione - Danno ingiusto - Obbligo di risarcimento - Sussiste.

I termini per la conclusione del procedimento di VIA possono ritenersi non perentori, bensì ordinatori, poiché la loro inosservanza non comporta alcuna causa inficiante della procedura con conseguente illegittimità dei relativi atti, né implica alcuna decadenza per l'Amministrazione dal potere di provvedere, benché tardivamente; tuttavia, la violazione del termine comporta effetti di altro genere, come una responsabilità risarcitoria per danni dal ritardo, in presenza dei relativi presupposti (1).

Il solo ritardo nell'emanazione di un atto (nella specie, VIA per ampliamento impianto trattamento rifiuti) è elemento sufficiente per configurare un danno «ingiusto», con conseguente obbligo di risarcimento, quando tale procedimento sia da concludere con un provvedimento favorevole che l'interessato avrebbe dovuto ottenere (2).

(1-2) Il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza del T.A.R. Campania - Napoli, Sez. V 21 maggio 2015, n. 2848, in <https://www.giustizia-amministrativa.it>. Sulla seconda massima, in senso conforme *ex plurimis*, v. Cons. Stato, Sez. V 13 gennaio 2014, n. 63, in *Foro amm.*, 2014, 69. Le massime vanno condivise.

*

Bellezze naturali - Opere pubbliche - Autorizzazione paesaggistica - Adozione sul progetto definitivo - Legittimità.

Cons. Stato, Sez. IV 9 febbraio 2016, n. 521 - Virgilio, pres.; Taormina, est. - I. S.p.A. (avv.ti Della Fontana A. e G.L.) c. Provincia di Modena (avv.ti Bellentani e Giuffrè).

In materia di opere pubbliche, l'autorizzazione paesaggistica, in relazione ai tre diversi livelli di progettazione, preliminare, definitivo ed esecutivo, deve essere adottata al momento del progetto definitivo che individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri e dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare, e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni ed approvazioni (1).

(1) Il Consiglio di Stato ha riformato la sentenza del T.A.R. Emilia-Romagna - Bologna, Sez. II 13 maggio 2015, n. 460 del 2015, in <https://www.giustizia-amministrativa.it>. In senso conforme, v.: Cons. Stato, Sez. IV 26 maggio 2006, n. 3192, in *Foro amm. C.D.S.*, 2006, 1428; T.A.R. Liguria, Sez. I 16 febbraio 2008, n. 306 (non risulta edita).

*

**Agricoltura e foreste - Olio di oliva - Assaggiatori - Requisiti per iscrizione nel relativo elenco - Frequenza specifici corsi di formazione - Obbligatorietà anche per agrotecnici e agrotecnici laureati
Agricoltura e foreste - Olio di oliva - Assaggiatori - Qualifica che implica possesso di capacità pratiche - Acquisizione mediante specifici corsi di formazione - Necessità - Ragioni.**

T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II 5 gennaio 2016, n. 106 - Conti, pres.; Rotondo, est. - Collegio nazionale agrotecnici e agrotecnici laureati (avv. Prosperetti) c. Ministero politiche agricole, alimentari e forestali (Avv. gen. Stato).

In tema di iscrizione nell'elenco degli «assaggiatori dell'olio di oliva», correttamente ai sensi del d.m. 28 febbraio 2012, viene richiesta la frequenza di uno specifico corso di formazione, anche per gli agrotecnici in possesso di titolo di studio, in quanto si tratta di conoscenze talmente peculiari che non trovano congruente copertura nella normativa di settore che regola le competenze della categoria (1).

La qualifica di «assaggiatore di olio di oliva» implica capacità pratiche di tipo olfattivo, sensoriale, gusto, tatto che consentono di comprendere la struttura dell'olio assaggiato e che, pertanto, difficilmente si acquisiscono nel corso di studi ordinari tramite il tirocinio propedeutico all'iscrizione nell'albo professionale, ma richiedono esperienze dirette specifiche che vanno acquisite e comprovate mediante specifici corsi di formazione, con valutazione finale che attesti l'idoneità fisiologica alla percezione organolettica dell'alimento (2).

(1-2) Questione nuova. Le massime sono conformi alla disciplina di settore

*

Ambiente - Tutela - Impianto trattamento rifiuti - Impugnazione - Legittimazione ad agire - Associazioni non riconosciute a livello nazionale - Legittimazione - Condizioni.

Ambiente - Tutela - Impianto trattamento rifiuti - Autorizzazione - Procedimento - Conferenza di servizi - Mancato invito di un'amministrazione - Censurabile solo dall'amministrazione interessata.

Ambiente - Tutela - Impianto trattamento rifiuti - Procedimento - Conferenza di servizi - Partecipazione di Comune limitrofo - Necessità - Esclusione

T.A.R. Liguria, Sez. I 11 febbraio 2016, n. 139 - Daniele, pres.; Goso, est. - A.A.A.V. ed a. (avv. Rizzoglio) c. Regione Liguria (avv.ti Sommariva e Benghi) e F.E. s.r.l. (avv.ti Taccogna e Domini).

In materia ambientale, la legittimazione ad impugnare atti che possano comportare danni per l'ambiente (nella specie, autorizzazione per impianto trattamento rifiuti) deve ritenersi sussistente anche in capo alle strutture associative non riconosciute a livello nazionale, purché abbiano tra le proprie finalità statutarie il perseguimento non occasionale di obiettivi di tutela ambientale e un adeguato grado di rappresentatività e stabilità in un'area collegata ricollegabile alla zona in cui si trova il bene a fruizione collettiva che si presume leso (1).

In materia ambientale, il mancato invito di un'amministrazione alla conferenza di servizi (nella specie, nel procedimento di autorizzazione per impianto per trattamento rifiuti) può essere censurato solo dall'interessata (2).

In materia ambientale, l'ente territoriale non direttamente interessato dalla realizzazione di un impianto (nella specie, per trattamento rifiuti) che sarà localizzato nel territorio del Comune limitrofo, pur potendo intervenire nel relativo procedimento con proprie osservazioni, non è qualificabile come «amministrazione interessata» da coinvolgere obbligatoriamente nel procedimento di cui all'art. 12 del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, anche perché la tutela degli interessi riferibili alla popolazione stanziata sui territori limitrofi a quello direttamente interessato dall'intervento è rimessa alla Provincia (3).

(1-3) Sulla prima massima, in senso conforme *ex plurimis*, v. Cons. Stato, Sez. VI 23 maggio 2011, n. 3107, in *Foro it.*, 2012, I, III, 19. Sulla terza massima, in senso conforme, v.: T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, Sez. I 16 dicembre 2014, n. 548, in *Dir. giur. agr. al. amb.*, 2015, 188, con nota di ROMANELLI C.; T.A.R. Lazio - Latina, Sez. I 22 dicembre 2009, n. 1343, in *Foro amm.*, 2009, 3528.